

## RELAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

### Testo di presentazione modifiche Statuto

La proposta di modifica dello Statuto oggi all'ordine del giorno è il risultato del gruppo di lavoro che è stato costituito per volontà dell'Assemblea nella seduta del 28 aprile 2025, dopo che più volte in sede assembleare era emersa la necessità di apportare al testo alcune modifiche quali la scadenza aziendale individuata dallo Statuto attualmente nel 2030, la possibilità di partecipare all'assemblea in modalità da remoto e il tema della responsabilità giuridica e rappresentanza legale dell'ente.

Nella fase di tavolo di lavoro del gruppo si sarebbe potuto valutare anche l'opportunità di approfondire altri punti e così è stato.

Hanno partecipato al gruppo di lavoro 9 Comuni così composto: la Presidente dell'Assemblea Daniela Maggi in qualità di coordinatrice; la Sindaca di Paderno Dugnano Anna Varisco nominata vicecoordinatrice durante la prima seduta di lavoro del 17 ottobre scorso; l'assessore alla cultura di Bresso Luigi Chiodini; l'assessore alla cultura di Canegrate Sara Lurago; l'assessore alle partecipate di Pero Giuseppe Vatalaro; l'assessore alla cultura Rescaldina Katia Pezzoni; l'assessore alla cultura Rho Valentina Giro; il Sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni e l'assessore alla cultura di Settimo Milanese Sara Pretina Santagostino.

Si ringrazia per il prezioso contributo anche il CdA per il supporto fattivo così come il Direttore e la struttura amministrativa.

In questo percorso abbiamo avuto anche il supporto del prof. Paolo Sabbioni, che ha aiutato il Gruppo a sciogliere dubbi e incertezze.

Nella prima seduta il gruppo ha individuato il percorso di lavoro, ritenendo di avviare da subito l'analisi degli articoli relativi ai temi proposti dall'Assemblea per affrontare successivamente altri argomenti che avrebbero dovuto avere un maggior approfondimento anche con il contributo del prof. Sabbioni, individuando prioritariamente altresì all'interno dello Statuto gli argomenti di natura statutaria e quelli che avrebbero potuto essere rimessi alla regolamentazione.

Nell'ottica della massima semplificazione si è ritenuto di utilizzare lo strumento della regolamentazione così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Con queste premesse passo a illustrare gli articoli proposti in modifica:

### **Articolo 3 Sede e durata**

- sono stati aggiornati sede legale e durata;
- la sede è stata portata in Piazza Salvo D'Acquisto, 6 ad Arese, coerentemente con l'individuazione fisica di un luogo dove si svolge l'attività amministrativa dell'Azienda, la cui individuazione è necessaria anche al fine di una notifica di un atto nel caso di una causa contro l'Azienda;
  - la durata è stata portata al 2060. La previsione della durata statutaria dell'Azienda fino al 2060 risponde a una precisa esigenza di stabilità istituzionale e di coerenza con la natura strutturale dell'ente. L'Azienda Speciale è infatti concepita non per finalità contingenti o limitate nel tempo, ma per l'erogazione continuativa di servizi pubblici locali, che richiedono una prospettiva di lungo periodo sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello economico-finanziario. L'estensione temporale della durata consente di allineare correttamente l'orizzonte giuridico dell'ente con i cicli di investimento che caratterizzano la sua attività. Gli investimenti in infrastrutture, tecnologie, piattaforme digitali, sistemi informativi e progetti di innovazione producono benefici distribuiti su archi temporali pluridecennali; una durata ampia evita pertanto disallineamenti tra la vita utile degli asset e la cornice statutaria, favorendo una pianificazione più razionale degli ammortamenti e una gestione economicamente sostenibile nel medio e lungo periodo. Tale previsione non comporta alcuna limitazione dei poteri degli enti soci. Restano infatti pienamente garantite le facoltà di modifica statutaria, di revisione degli assetti organizzativi e, ove necessario, di scioglimento anticipato dell'Azienda.

### **Articolo 9 Informazione e partecipazione dei cittadini**

L'articolo, nella sua formulazione originaria, non individuava le modalità attraverso le quali l'Azienda disciplina i processi di informazione e di partecipazione dei cittadini. Al fine di colmare tale lacuna e di rendere la previsione statutaria maggiormente completa sotto il profilo regolatorio, è stato pertanto introdotto un comma 2.

Il nuovo comma stabilisce che le modalità di informazione e di partecipazione siano definite mediante apposite disposizioni regolamentari adottate dall'Assemblea. Tale integrazione consente di mantenere nello Statuto il principio generale, demandando alla fonte regolamentare la disciplina operativa, in modo da garantire maggiore flessibilità, aggiornabilità e coerenza con l'evoluzione organizzativa e normativa.

### **Articolo 12 Comitato territoriale**

La composizione e il funzionamento del Comitato Territoriale, così come previsti dall'attuale articolo 12, erano stati originariamente concepiti affinché i singoli territori esprimessero due propri rappresentanti per area omogenea. Tale impostazione, pur rispondendo a una logica di equilibrio territoriale, presentava elementi di rigidità e non garantiva un adeguato livello di rappresentatività per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

La soluzione proposta interviene pertanto introducendo una configurazione più flessibile e coerente con l'evoluzione dell'Azienda. Si prevede che ciascun territorio possa esprimere uno o due rappresentanti, individuati nella figura dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di riferimento, rafforzando il legame diretto tra il Comitato e la rappresentanza istituzionale degli enti soci. Tale scelta consente di ampliare la partecipazione, includendo in modo più equilibrato anche i Comuni di minore dimensione demografica, e contribuisce al contempo a garantire maggiore stabilità nella composizione dell'organo.

La revisione tiene inoltre conto del carattere dinamico dell'assetto territoriale dell'Azienda. Le aree territoriali, infatti, possono evolvere nel tempo in relazione allo sviluppo dei servizi, ai cambiamenti organizzativi e all'adesione di nuovi enti soci. In questa prospettiva, una disciplina eccessivamente

rigida risulterebbe potenzialmente disallineata rispetto alle future esigenze gestionali. Per tale ragione, la regolazione del funzionamento del Comitato viene demandata a un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, soluzione che consente di adattare criteri e modalità operative senza ricorrere a frequenti modifiche statutarie.

Resta fermo il principio secondo cui le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei propri componenti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 12. La nuova formulazione consente quindi di coniugare rappresentatività, stabilità e flessibilità, assicurando coerenza tra l'assetto dell'organo e la naturale evoluzione dell'Azienda.

#### **Articolo 14**

##### **Controllo sulla gestione e sulla contabilità**

Nell'ottica della semplificazione e della coerenza dell'impianto statutario, si è ritenuto opportuno demandare al Consiglio di Amministrazione l'adozione del regolamento volto a disciplinare le procedure attraverso le quali gli Enti aderenti possono esercitare le proprie prerogative di controllo, in particolare mediante la consultazione dei documenti relativi alla gestione economica e finanziaria dell'Azienda.

Tale scelta risponde all'esigenza di collocare la disciplina procedurale nell'ambito più propriamente gestionale e operativo, assicurando maggiore flessibilità e capacità di adeguamento rispetto all'evoluzione normativa e organizzativa. Conseguentemente, il comma 2 è stato riscritto e i commi 3, 4 e 5 sono stati eliminati, in quanto le relative previsioni risultano più correttamente demandabili alla fonte regolamentare.

La nuova formulazione preserva integralmente le funzioni di controllo degli Enti aderenti, garantendo al contempo un assetto statutario più essenziale e lineare.

#### **Articolo 17**

##### **Assemblea**

In conformità a quanto richiesto dall'Assemblea, è stata espressamente disciplinata la possibilità che le sedute possano svolgersi in modalità di teleconferenza, intesa come partecipazione da remoto in forma sincrona, con facoltà per tutti i componenti di intervenire simultaneamente e in tempo reale da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Azienda.

La definizione degli aspetti operativi e dei requisiti tecnici minimi è demandata a un apposito regolamento, la cui adozione rientra nella competenza assembleare. Tale regolamento disciplinerà le modalità di convocazione e partecipazione alle sedute, l'accertamento del numero legale, lo svolgimento delle sedute in forma mista, nonché le procedure relative agli interventi, alle votazioni e alla verbalizzazione, al fine di garantire il corretto ed efficace funzionamento dell'organo assembleare, come previsto dal comma 4 dell'articolo 17.

#### **Articolo 18**

##### **Consiglio di Amministrazione**

In considerazione dell'espansione dell'Azienda e quindi dell'allargamento della base societaria si è posto il tema rispetto della governance, ossia se il numero dei componenti il CdA a tre potesse considerarsi sufficiente a rappresentare tutti i territori.

Dopo ampia discussione, il gruppo di lavoro ha ritenuto di fissare un incontro alla presenza dei soli amministratori lo scorso 10 dicembre e la conclusione è stata di portare il numero dei componenti da 3 a 5.

#### **Articolo 20**

##### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

In considerazione della crescente richiesta di servizi da parte dei Soci e dell'ampliamento della base associativa, è emersa l'esigenza di rafforzare il flusso informativo tra l'Azienda e gli Enti aderenti, con particolare riferimento ai programmi annuali e pluriennali. Tale orientamento è volto a garantire una visione di lungo periodo condivisa, favorire una programmazione anticipata dei servizi da parte dei Soci e assicurare, al contempo, una pianificazione più solida ed

economicamente sostenibile da parte dell'Azienda, anche in relazione agli impegni derivanti dalla gestione e dalla programmazione del personale assunto.

A tal fine, il comma 2 dell'articolo 20 è stato integrato prevedendo la consultazione degli Enti aderenti in sede di redazione dei programmi annuali e pluriennali, con specifico riferimento alla gestione dei servizi.

Rispetto al tema il tema della responsabilità giuridica e della rappresentanza legale dell'ente è stata spostata la competenza dal Direttore al Presidente del CDA. Ciò ha comportato una serie di interventi sugli artt. 20, 21 e 22.

In conseguenza di questo, gli articoli sono così riscritti:

- nell'articolo 20 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione è stata aggiunta la seguente **lettera K al comma 3 "autorizza il Presidente alle liti o alla resistenza in giudizio"**;
- Nell' articolo 21 Presidente del Consiglio d'Amministrazione al comma 2 è stata inserita la seguente **lettera " g ) esercita, secondo le determinazioni e gli indirizzi del CdA, il potere di agire in giudizio per conto dell'ente, intentando cause, resistendo in giudizio, nominando avvocati e compiendo tutti gli atti necessari a tutelare gli interessi dell'ente. Il Presidente può avvalersi della possibilità di delega al Direttore per singole materie"**.
- nell' articolo 22 Direttore è stata eliminata la lettera l) del comma 1 **"secondo gli indirizzi e le determinazioni del CdA ha la rappresentanza legale"** ed è stata aggiunta all'interno della lettera k l'ulteriore frase **"esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti o da specifiche deleghe approvate dal CDA e affidate dal Presidente del CDA"**